**SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER LA FORNITRA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE E AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI PERMANENZA PER I RIMPATRI - DI CUI ALL’ART. 14 DEL DLGS 286/1998- PRESSO LA STRUTTURA DEMANIALE SITA IN VIA SANTA MARIA MAZZARELLO N. 31 – TORINO - CON CAPIENZA DI 70 POSTI**

**CIG\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni;

VISTO in particolare l’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, di seguito decreto-legge, concernente l’obbligo di assicurare nei centri di permanenza per il rimpatrio adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, con modalità tali da assicurare allo straniero la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della dignità, nonché l’obbligo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l’esterno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, citato, ed in particolare gli articoli 21 e 22 recanti, rispettivamente, le modalità di trattenimento ed il funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante “Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, che prevede che con decreto del Ministro dell’interno è adottato lo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la Direttiva adottata con Decreto del Ministro dell’interno in data 19 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante i criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 18/9/2015, n. 142, il “*Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti dagli articoli 9, 11 e 11, comma 2-bis, come modificati dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, nonché dei centri di cui agli articoli 10- ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche*”;

VISTA la circolare esplicativa del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione prot.n. 0002898 del 21 marzo 2024, con cui si dispone di avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di accoglienza in conformità al nuovo capitolato sopra richiamato;

VISTO il bando di gara CIG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e i relativi allegati, pubblicati dalla Prefettura UTG di Torino;

RICHIAMATO il provvedimento di aggiudicazione prot. n.\_\_\_\_ in data\_\_\_\_;

TRA

La Prefettura di Torino, con sede in Piazza Castello n. 205 CF 80089610010, qui rappresentata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

E

L’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*di seguito anche aggiudicatario o Ente gestore)* , con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF/P.I \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, qui rappresentata

dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Articolo 1**

**Oggetto dell’appalto**

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento di un centro di permanenza per i rimpatri, di cui all’art. 14 del D. lgs. 286/1998, presso la struttura demaniale (nel seguito Centro), sita in Torino, Via Santa Maria Mazzarello n. 31, con capienza **di 70 posti.**
2. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall’Ente gestore con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

-dal presente contratto, dagli atti in esso richiamati e dall’offerta tecnica presentata dall’affidatario, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

-dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 4 marzo 2024 richiamato in premessa;

-dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

-dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 36/2023;

-dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

-dagli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

1. I servizi devono essere resi dall'Ente gestore in stretto raccordo con la Prefettura di Torino che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.
2. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

**Articolo 2**

**Erogazione di servizi e fornitura di beni**

L'Ente gestore assicura servizi descritti, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute negli allegati al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante (Allegato 5-bis , Allegato A, Allegato Tabella qualifiche operatore sociale, Allegato Tabella frequenza pulizia), le proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, oltre che in osservanza alla richiamata Direttiva del Ministro dell’interno del 19 maggio 2022, recante i criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri.

**Articolo 3**

**Personale**

1. L’aggiudicatario si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell’appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all’art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l’aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell’affidamento per l’impiego dei medesimi soci volontari.
2. L’aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara, ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:

* ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all’articolo 11 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;
* a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;
* a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

1. Nel rispetto dei principi dell’Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell’appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell’art. 14.
2. L’Ente gestore assicura i servizi nell’arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all’Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.
3. Per ogni turno di lavoro è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile. Nei centri con capienza superiore a 300 posti, il personale è altresì dotato di apposita pettorina identificativa.
4. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d’impiego sono indicati nella **tabella di cui all’Allegato A**
5. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nel centro, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o puòessere ridotta dall’Ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lett. a) e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell’erogazione dei servizi.
6. L’Ente gestore e i subappaltatori assicurano l’impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l’Ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell’erogazione dei servizi alla persona di cui all’art. 2 del capitolato. In particolare, detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall’Ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.
7. La Prefettura verifica periodicamente l’adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l’adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all’Ente gestore ai subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
8. L’Ente gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’Ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

**Articolo 4**

**Direttore del centro**

1. L'Ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all’interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:

* all’adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
* ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
* a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
* ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
* ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all’art. 3, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione del centro, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei trattenuti delle regole di comportamento e pacifica convivenza.

**Articolo 5**

**Medico responsabile sanitario del centro**

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall’arrivo dello straniero, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d’ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui all’articolo 2, lettera C), punto 3, del capitolato.

**Articolo 6**

**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L’Ente gestore è tenuto ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all’art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dal disciplinare di gara, l’Ente gestore e i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, l’Ente gestore e i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all’articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute nel disciplinare di gara.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, l’Ente gestore deve continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. L’Ente gestore e i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall’art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico dell’Ente gestore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L’Ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d’impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall’Ente gestore e l’Amministrazione dell’interno.

**Articolo 7**

**Beni immobili**

1. Il servizio sarà svolto presso l’immobile demaniale sito in Via Santa Maria Mazzarello n. 31 – Torino, concesso in comodato d’uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell’Ente gestore. Le utenze restano a carico dell’Amministrazione concedente.
2. La consegna dell’immobile all’Ente gestore e la riconsegna dello stesso all’Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell’immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
3. L’Ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
4. Sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti.
5. L’ente gestore deve garantire adeguate condizioni di sicurezza antincendio mediante la valutazione del rischio di cui all’art.17 del D.Lgs 81/2008. Si precisa che, per il raggiungimento degli obiettivi inerenti le condizioni di sicurezza antincendio, quali utili riferimenti possono essere utilizzati i seguenti documenti:

* “Linee guida antincendio ed altri rischi per i centri polifunzionali per gli immigrati” del 21 febbraio 2005;
* DM 21 agosto 2019 n.127 qualora applicabile;
* Decreti 1,2, e 3 settembre 2021 per gli aspetti della sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza.

**Articolo 8**

**Responsabilità e copertura assicurativa**

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Torino sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Ente gestore a copertura dei rischi connessi al presente appalto provvede con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con adeguato massimale.

**Articolo 9**

**Importo del contratto**

1. La Prefettura corrisponderà l'importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( /00), oltre IVA se dovuta , *pro capite e pro die* (giornaliero per ciascun ospite accolto). A tale importo si aggiunge l’importo del pocket money di € 2,50 giornaliero per ciascun ospite accolto. Si aggiungono, se dovuti, secondo modalità e nei limiti stabiliti dal Capitolato e dalle specifiche tecniche:

-il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso (vestiario), pari a € \_\_\_\_\_\_ oltre IVA;

- il costo della scheda telefonica di € 5,00;

- il costo della fornitura eventuale di farmaci e di altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all’anno perciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

L’importo del presente contratto è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la durata complessiva di 24 mesi.

1. L’aggiudicatario prende atto che l’importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa per l’intera durata del contratto e non rappresenta in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.
2. All’importo del contratto come sopra determinato si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per cui il valore complessivo del contratto ammonta a euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Articolo 10**

**Garanzia definitiva**

L’aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha prestato la garanzia definitiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_emessa da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in conformità all’articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

**Articolo 11**

**Eventuali modifiche dei contratti**

1. La Prefettura, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all’Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:
2. ferma restando l’applicazione dell’art. 13 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti attivati presso il centro e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell’andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell’importo iniziale dell’affidamento.

Di conseguenza l’Ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell’appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all’Allegato A. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all’esito dell’aumento o dalla diminuzione, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

**a.1)** qualora l’aumento o la diminuzione dei posti restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all’esito del ribasso offerto;

**a.2)** qualora l’aumento o la diminuzione dei posti comportino un **mutamento della capienza** **del centro oltre la soglia** dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l’aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti trattenuti,** alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall’Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;

1. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall’aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall’Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell’art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell’importo inziale del contratto;
2. Il prezzo giornaliero unitario *pro-die/pro-capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni*:*
3. fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall’Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all’art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
4. la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell’importo complessivo del medesimo contratto;
5. la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell’80% della variazione dei costi;
6. la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell’aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L’Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l’aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell’appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l’approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
7. sulla richiesta avanzata dall’Ente gestore la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
8. in caso di accoglimento della richiesta dell’Ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
9. con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all’Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l’esecuzione dell’appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.
10. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:
    1. al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
    2. al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall’art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 5 comma 11 dell’Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

**Articolo 12**

**Durata dell'appalto e opzione di rinnovo**

1. La durata dell’appalto è di **24 mesi** prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi. L’esecutività del presente contratto è subordinata alla registrazione da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 24 del R.D 12 luglio 1934, n. 1214, per come sancito anche dall’art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.20.
2. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all’art. 13, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all’andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà all’aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d’appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

**Articolo 13**

**Sospensione degli effetti del contratto**

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all’interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all’aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell’esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L’aggiudicatario provvede alla ripresa dell’esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 20.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 25.
5. Qualora le condizioni di cui al comma 1 si verifichino nell’esecuzione del contratto la Prefettura può non esercitare la facoltà di sospensione cui al comma 1, ove la prosecuzione delle attività delle medesime strutture risulti maggiormente funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse. In tal caso si applica la previsione di cui all’art. 22 comma 2.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

**Articolo 14**

**Subappalto**

* + - 1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell’esecuzione dell’appalto, l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:
* servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A del capitolato);
* servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B del capitolato), ad esclusione dei servizi di lavanderia e di trasporto di cui ai punti 6 e 7;
* servizio di consegna dei pasti ai migranti, fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura nei centri potrà essere eseguita dal subappaltatore.
  + - 1. Per l’esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

**Articolo 15**

**Obblighi dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto**

1. L’Ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’Ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 4.
3. L’aggiudicatario, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso aggiudicatario, dell’Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l’Amministrazione dell’interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto. A tale ultimo fine, l’aggiudicatario ed il proprio personale, nell’esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i trattenuti rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nel regolamento di cui all’art. 2, lett. B), n. 2 del capitolato.
4. A pena di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell’immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell’Ente gestore operante nel centro deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

**Articolo 16**

**Il direttore dell’esecuzione**

1. Il direttore dell’esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull’esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce all’aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell’esecuzione:

1. dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
2. nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
3. verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
4. fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
5. propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n 36/2023;
6. ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell’art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
7. procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
8. adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
9. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
10. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
11. elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
12. Per i compiti e le funzioni del direttore dell’esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell’articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell’Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

**Articolo 17**

**Sistema dei controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici presso il centro, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell’interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche del centro, anche mediante proprio personale.
3. I controlli del centro sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell’appalto con particolare riguardo:
5. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
6. all’adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall’art. 7;
7. all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all’atto della consegna dei beni;
8. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
9. all’efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari;
10. all’effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
11. All’esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell’esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all’aggiudicatario, secondo le modalità previste dall’articolo 19.
12. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

**Articolo 18**

**Obblighi di collaborazione dell’aggiudicatario nello svolgimento dei controlli**

1. L’aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l’efficacia dei controlli, l’aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L’aggiudicatario trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

**Articolo 19**

**Penali**

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B e lett. C del capitolato, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all’Allegato A, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 3 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.
3. Il direttore dell’esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali all’aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L’Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all’importo della penale.

**Articolo 20**

**Risoluzione del contratto**

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
2. la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
3. la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 1, comma 8, del capitolato;
4. l’aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
5. l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l’inadempimento delle obbligazioni previste dall’art.17, comma 2, 3 e 4 del capitolato;
6. l’applicazione di penali di cui all’articolo 19 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell’importo contrattuale mensile;
7. l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 20 del capitolato;
8. il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
9. l’inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
10. la perdita in capo all’aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell’appalto.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
12. La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo, 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
13. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all’art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l’articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

**Articolo 21**

**Esecuzione in danno**

1. Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l’assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all’esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell’aggiudicatario.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

**Articolo 22**

**Corrispettivi**

1. Conformemente a quanto indicato nell’Allegato B, il calcolo del corrispettivo per il lotto 1 è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:

* per i servizi di cui all’art. 2 lettere A), B) e C) del capitolato, sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
* al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall’Ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei trattenuti*:* ***(i)*** fornitura del kit di primo ingresso (vestiario); ***(ii)*** fornitura *una tantum* della scheda telefonica; ***(iii)*** fornitura giornaliera del *pocket money*; *(iv)* fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all’anno perciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover.

1. Nell’ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell’art. 13 comma 5, spetta all’Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota fissa delle utenze a carico dell’Ente, al personale ritenuto necessario ai fini di un’adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50 % dell’importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all’Ente gestore

**Articolo 23**

**Fatturazione e Pagamenti**

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall’articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L’Ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l’applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l’appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
5. l’Ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

* il registro delle presenze degli ospiti;
* il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall’Ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell’erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
* la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
* la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall’Ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell’erogazione e l’importo erogato;

1. l’Ente gestore trasmette inoltre:

* il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all’offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
* la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
* i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
* l’elenco dei fornitori impiegati per l’esecuzione del servizio;
* le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

1. Ai sensi dell’articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 36, comma 3, dell’Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell’articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nel centro, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

* entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell’annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell’esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall’appaltatore. Contestualmente all’esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dell’esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest’ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell’esecuzione al RUP;
* in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell’esecuzione e quelle dell’appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell’esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l’esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;
* Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all’articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell’art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall’adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell’esecuzione;
* l’appaltatore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento. L’ingiustificato ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell’incentivo ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1. Ai sensi dell’art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità.
2. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
3. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell’aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.
4. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L’aggiudicatario non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l’emissione delle fatture e l’effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione.
6. Se l’appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
7. Ai sensi dell’art. 33 dell’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall’articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all’anticipazione dei corrispettivi.

**Articolo 24**

**Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L’aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

* a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
* ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

1. L’aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
2. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20.

**Articolo 25**

**Recesso dal contratto**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

**Articolo 26**

**Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

1. L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-02-21;52), come richiamata dall’art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all’allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l’applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia.
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
4. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**Articolo 27**

**Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all’articolo 1 l’informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell’interessato. Detta informativa e l’allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l’attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all’articolo 1, la Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l’aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell’articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell’art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell’aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Prefettura, che definisce l’oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
7. Dall’esecuzione dell’accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Prefettura.

**Articolo 28**

**Patto di integrità**

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall’aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

**Articolo 29**

**Contenzioso**

Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

L’Amministrazione nomina quale componente del Collegio il Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Impresa nomina quale componente del Collegio il Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Presidente è scelto di comune accordo dai componenti di nomina di parte di cui ai precedenti commi 2 e 3. In mancanza di accordo, si applica l’articolo 1, comma 2 dell’Allegato V.2 al Codice.

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Torino.

**Articolo 30**

**Registrazione Corte dei Conti**

Il presente contratto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. L’efficacia del presente contratto è subordinata alla positiva apposizione del visto della Corte dei Conti, come previsto dall’art. 3, comma 2, della L. n. 20 del 1994.

**Articolo 31**

**Allegati**

Gli allegati al presente contratto sono i seguenti:

- Capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento del Centro di Permanenza per i Rimpatri di cui all’art. 14 del D.Lgs n.286/1998 – presso la struttura demaniale sita in via S. Maria Mazzarello 31, Torino con capienza di 70 posti (Allegato 1);

- Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni – lotto unico - centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (allegato 2);

- Tabella dotazione personale per i centri di cui all'art. 14 del d.lgs. n.286/1998 e s.m.i. (Allegato 3);

- Tabella qualifiche operatore sociale (Allegato 4);

- Tabella attività ordinarie del servizio di pulizia (Allegato 5);

- Patto di integrità (Allegato 6);

- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno (Allegato 7);

- Direttiva recante i criteri per l’organizzazione dei CPR- approvata con DM 19 maggio 2022 (Allegato 8);

- Offerta tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

ENTE GESTORE PREFETTURA DI TORINO

L’Ufficiale Rogante

L’Affidatario, dichiara ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, di accettare senza eccezioni gli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 29.